

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CATANZARO

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E DELL'ACCESSO CIVICO

(Testo aggiornato alla normativa vigente al 2026)

CAPO I

Principi generali e ambito applicativo

Art. 1

Oggetto, finalità e principi ispiratori

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito delle attribuzioni istituzionali del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro, le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, nonché dell'accesso civico semplice e generalizzato, in attuazione dei principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento, pubblicità e responsabilità dell'azione amministrativa.
2. L'attività del Consiglio, quale ente pubblico non economico esponenziale della comunità forense, è informata al rispetto dei valori costituzionali di legalità e di tutela effettiva delle situazioni giuridiche soggettive, assicurando, al contempo, l'equilibrato contemperamento tra il diritto alla conoscibilità dell'azione amministrativa e la salvaguardia degli interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.
3. Il presente Regolamento è adottato in conformità alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, al D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni, alla Legge 31 dicembre 2012, n. 247, al Regolamento (UE) 2016/679, al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, nonché al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, per:
 - a) "Consiglio" si intende il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro;
 - b) "documento amministrativo" si intende ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, relativi a uno specifico procedimento, detenuti stabilmente dal Consiglio ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali;
 - c) "accesso documentale" si intende il diritto riconosciuto ai soggetti legittimati di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi ai sensi della Legge n. 241/1990;
 - d) "accesso civico semplice" si intende il diritto di chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria;
 - e) "accesso civico generalizzato" si intende il diritto di chiunque di accedere a dati e documenti



ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria;
f) "controinteressati" si intendono i soggetti, individuati o facilmente individuabili, i cui interessi alla riservatezza o ad altro bene giuridico tutelato possano risultare incisi dall'esercizio dell'accesso.

CAPO II

Accesso documentale

Art. 3

Legittimazione e interesse qualificato

1. Il diritto di accesso documentale è riconosciuto a chiunque dimostri la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è richiesta l'ostensione.
2. L'istanza deve evidenziare il nesso di strumentalità tra la conoscenza del documento e la tutela della situazione giuridica dedotta.
3. Non sono ammissibili richieste generiche, esplorative o comunque preordinate a un controllo indiscriminato sull'operato del Consiglio.

Art. 4

Modalità di presentazione dell'istanza

1. L'istanza di accesso è formulata in forma scritta, anche mediante posta elettronica certificata o tramite gli strumenti telematici messi a disposizione dall'Ordine.
2. Essa deve contenere:
 - le generalità del richiedente;
 - l'indicazione quanto più possibile precisa del documento richiesto;
 - la rappresentazione circostanziata dell'interesse giuridicamente rilevante che si intende tutelare.
3. Qualora l'istanza risulti incompleta o irregolare, il responsabile del procedimento invita il richiedente a integrarla entro un termine congruo, con sospensione dei termini procedurali.

Art. 5

Procedimento e conclusione

1. Il procedimento di accesso si conclude con provvedimento espresso e motivato entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza o dalla sua regolarizzazione.
2. Ove siano individuati controinteressati, il Consiglio provvede a darne comunicazione, assegnando un termine per eventuali osservazioni, nel rispetto del principio del contraddittorio.
3. Il silenzio protratto oltre il termine di legge equivale a provvedimento di rigetto.



Art. 6

Accoglimento, differimento e limitazione

1. L'accoglimento dell'istanza comporta il diritto alla visione e all'estrazione di copia dei documenti, anche in formato digitale.
2. L'accesso può essere differito con provvedimento motivato quando la conoscenza immediata dei documenti possa pregiudicare il regolare svolgimento dell'azione amministrativa o altri interessi giuridicamente rilevanti.
3. L'accesso può essere limitato mediante oscuramento delle parti contenenti dati personali o informazioni non pertinenti rispetto all'interesse fatto valere.
4. Ogni determinazione di diniego, differimento o limitazione deve essere adeguatamente motivata.

Art. 7

Esclusioni

1. Sono sottratti all'accesso i documenti la cui divulgazione sia esclusa dalla legge o possa arrecare un pregiudizio concreto a interessi pubblici o privati di particolare rilevanza.
2. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 24 della Legge n. 241/1990 e le ulteriori ipotesi di esclusione previste dall'ordinamento.

CAPO III

Accesso civico

Art. 8

Accesso civico semplice

1. Chiunque ha diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria nei casi in cui tale pubblicazione sia stata omessa.
2. L'istanza non richiede motivazione ed è trattata con procedimento semplificato.

Art. 9

Accesso civico generalizzato

1. Chiunque ha diritto di accedere a dati e documenti detenuti dal Consiglio ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.
2. L'accesso è escluso nei casi in cui possa derivarne un pregiudizio concreto alla tutela di interessi pubblici o privati, con particolare riguardo alla protezione dei dati personali, al segreto professionale e alla libertà e segretezza delle comunicazioni.

CAPO IV

Tutela dei dati personali

Art. 10



Protezione dei dati e bilanciamento degli interessi

1. L'esercizio del diritto di accesso è garantito nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale di adeguamento.
2. L'ostensione di dati personali è consentita nei limiti in cui sia necessaria e proporzionata rispetto alla finalità di tutela dell'interesse giuridico dedotto, secondo un criterio di rigoroso bilanciamento.
3. I dati appartenenti a categorie particolari o relativi a condanne penali e reati sono accessibili esclusivamente nei casi e nei limiti espressamente previsti dalla legge.

CAPO V

Disposizioni finali

Art. 11

Digitalizzazione e comunicazioni

1. Le comunicazioni e il rilascio delle copie avvengono, di regola, mediante strumenti telematici, nel rispetto del Codice dell'Amministrazione Digitale.
2. Le copie informatiche sono rilasciate con modalità idonee a garantirne autenticità, integrità e immutabilità.

Art. 12

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio ed è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine, costituendo fonte regolamentare interna vincolante per l'azione amministrativa dell'Ente.

Approvato con delibera del 20/02/2026



Spettabile
Ordine degli Avvocati di Catanzaro
Piazza Falcone e Borsellino (pal. Corte d'Appello)
88100 Catanzaro

Email: segreteria@ordineavvocati.catanzaro.it

PEC: info@avvocaticatanzaro.legalmail.it

Oggetto: Richiesta di accesso generalizzato ai documenti, dati e informazioni non soggetti a obbligo di pubblicazione (ai sensi dell'art. 5, comma 2 e ss. del D.Lgs. n.33/2013).

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____
residente in _____ (____), via _____
email/PEC _____ tel. _____

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2 e ss. del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, di:

☐ prendere visione;

☐ ottenere copia semplice in formato elettronico con invio tramite posta elettronica

relativamente ai seguenti documenti/ dati /informazioni detenuti dall'Ordine:

A tal fine dichiara di essere a conoscenza:

- che come stabilito dall'art. 5, comma 5 del D.Lgs. 33/2013, modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, qualora l'Ordine al quale è indirizzata la presente richiesta dovesse individuare dei controinteressati ex art. 5-bis, comma 2 del medesimo decreto legislativo, è tenuto a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia della presente istanza;
- che qualora venga effettuata la sopra citata comunicazione, il termine di conclusione del presente procedimento di accesso è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati;
- che a norma dell'art. 5, comma 4 del D.Lgs. n. 33/2013, il rilascio di dati in formato elettronico è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato per la riproduzione su supporti materiali;

- che il presente modulo di richiesta di accesso può essere trasmesso per via telematica, seguendo le modalità di riconoscimento previste dall'art. 65 del D.Lgs n. 82/2005 - Codice dell'Amministrazione digitale (1).

Con la presente il sottoscritto autorizza formalmente il trattamento dei dati personali nel rispetto del decreto legislativo n.196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali.

ALLEGA

copia di documento di identità (non occorre per le istanze sottoscritte con firma digitale)

Luogo e data: _____ **Firma (per esteso leggibile):** _____

(1) Art. 65. D.Lgs. 82/2005 " Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato; b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti; c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità; c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. (...) "

Spettabile
Ordine degli Avvocati di Catanzaro
Piazza Falcone e Borsellino (pal. Corte d'Appello)
88100 Catanzaro

Alla c.a. del Responsabile della prevenzione della corruzione Avv. Jole Le Pera

Email: segreteria@ordineavvocati.catanzaro.it

PEC: info@avvocaticatanzaro.legalmail.it

Oggetto: istanza di accesso civico ex art. 5, comma 1, decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33.

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____
residente in _____ (____), via _____
email/PEC _____ tel. _____

CHIEDE

in adempimento a quanto previsto dall'art. 5 del d.lgs. 33/2013, di esercitare il diritto di accesso civico relativamente al/ai seguente/i documento/i, informazione/i, dato/i, la cui pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine non risulta attuata: _____

Chiede, altresì, di avere tempestiva comunicazione dell'avvenuta pubblicazione di quanto richiesto, con l'indicazione del collegamento ipertestuale, all'indirizzo e-mail sopra indicato.

Il presente modulo di richiesta di accesso può essere trasmesso per via telematica, seguendo le modalità di riconoscimento previste dall'art. 65 del D.Lgs n. 82/2005 - Codice dell'Amministrazione digitale (1).

Con la presente il sottoscritto autorizza formalmente il trattamento dei dati personali nel rispetto del decreto legislativo n.196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali.

ALLEGA

copia di documento di identità (non occorre per le istanze sottoscritte con firma digitale)

Luogo e data: _____ **Firma (per esteso leggibile):** _____

(1) Art. 65. D.Lgs. 82/2005 " Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato; b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti; c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità; c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. (...) "

Spettabile
Ordine degli Avvocati di Catanzaro
Piazza Falcone e Borsellino (pal. Corte d'Appello)
88100 Catanzaro

Email: segreteria@ordineavvocati.catanzaro.it
PEC: info@avvocaticatanzaro.legalmail.it

ISTANZA PER L'ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

Io sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
residente a _____
in Via _____
n. telefono/cellulare _____
E mail _____
PEC (Posta Elettronica Certificata) _____

CHIEDO

Ai sensi dell'art. 22 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15, del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi" e del regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, approvato con delibera C.C. n. 60 del 9/09/1994, adeguato con delibera C.C. n. 4 del 30/01/1998, di accedere ai seguenti documenti amministrativi:

☐ Per prenderne visione;

☐ Per estrarne copia:

☐ in carta semplice

☐ in carta autentica

La richiesta di accesso ai documenti è motivata da

Data, _____

Firma _____

All. Copia Documento di riconoscimento